

Altri accordi di libero scambio (diversi dall'accordo Svizzera/UE e dalla Convenzione AELS)

1. Basi legali

- Diversi [accordi dell'AELS o della Svizzera](#)
- Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con partner di libero scambio (esclusi gli Stati membri dell'UE e dell'AELS) (Ordinanza sul libero scambio 2, RS [632.319](#))

2. Paesi

- Albania (AL)
- Bosnia Erzegovina (BA)
- Canada (CA)
- CAS (Central American States / Stati dell'America centrale: Costa Rica [CR], Panama [PA])
- Cile (CL)
- Cina (CN)
- Columbia (CO)
- Corea (Repubblica) (KR)
- Ecuador (EC)
- Egitto (EG)
- Feroe, Isole (FO)
- Filippine (PH)
- CCG (Gulf Cooperation Council / Stati membri del Consiglio di cooperazione degli Stati arabi del Golfo: Arabia Saudita [SA], Bahrain [BH], Emirati Arabi Uniti [AE], Kuwait [KW], Oman [OM], Qatar [QA])
- Georgia (GE)
- Giappone (JP)
- Giordania (JO)
- Hong Kong (HK)
- India (IN)
- Indonesia (ID)
- Israele (IL)
- Libano (LB)
- Macedonia del Nord (Repubblica) (MK)
- Marocco (MA)
- Moldova (Repubblica) (MD)
- Montenegro (ME)
- Messico (MX)
- Palestina (Stato di) (PS)
- Perù (PE)
- Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GB) (comprese le Isole Shetland e del Canale della Manica come pure l'Isola di Man)
- SACU (Southern African Customs Union / Unione doganale dell'Africa australe: Sudafrica [ZA], Botswana [BW], Eswatini [SZ] (in passato Swaziland), Lesotho [LS], Namibia [NA])
- Serbia (RS)
- Singapore (SG)
- Tunisia (TN)
- Türkiye (Turchia) (TR)
- Ucraina (UA)

3. Concessione di preferenze tariffali all'importazione in Svizzera

Per preferenze tariffali si intendono delle agevolazioni doganali (esenti da dazio o con dazio doganale ridotto).

Le aliquote preferenziali all'importazione in Svizzera vengono indicate nel Tares sulla linea del Paese o dell'unione doganale concernente.

Mostra dettagli			Mostra tutte le aliquote
Voce di tariffa : 0805.2900 CA : Numero convenzionale :			
Voce di tariffa	CA	CGA	Testo
0805			Agrumi, freschi o secchi:
			- mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi:
0805.2900			- - altri
Aliquote di dazio:			
			Normale 7.00 Fr. per 100 kg peso lordo
			CL 2.00 Fr. per 100 kg peso lordo

Se una voce di tariffa non prevede alcuna aliquota per il Paese o l'unione doganale concernente, vorrà dire che per gli accordi relativi a merci di questa voce all'importazione in Svizzera non è prevista alcuna preferenza tariffale.

Le aliquote preferenziali sono applicabili unicamente per merci che adempiono le regole dell'accordo corrispondente, vale a dire che possono comprovare l'origine ai sensi di tali accordi. La preferenza tariffale è accordata se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione lo richiede nella dichiarazione d'importazione su presentazione di una prova dell'origine valida. Entrano in considerazione come prove dell'origine:

Certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED	EG, FO, IL, LB, MA, PS, UA
Certificato di circolazione delle merci EUR.1	AL, BA, GE, MD, ME, MK, RS, TR, JO, TN, CAS, CL, CO, EC, GB, GCC, MX, PE, SACU
Certificato d'origine Giappone	JP
Certificato d'origine Cina	CN
Certificato d'origine CCG: AELS-CCG prove dell'origine	
Certificato d'origine India	IN
Dichiarazione d'origine (vedi anche: tenore della dichiarazione d'origine)	
- su fattura oppure su fattura EUR-MED - per invii di tutti gli esportatori con prodotti originari entro i valori limite (cfr.: elenco dei valori limite) - per invii di esportatori autorizzati (senza valori limite)	EG, FO, IL, LB, MA, PS, UA
- su fattura - per invii di tutti gli esportatori con prodotti originari entro i valori limite (cfr.: elenco dei valori limite) - per invii di esportatori autorizzati (senza valori limite)	AL, BA, GE, MD, ME, MK, RS, TR, JO, TN, CAS, CL, CO, EC, GB, ID, MX, PE, SACU
su fattura per invii di tutti gli esportatori (senza valori limite)	CA, HK, KR, PH, SG
su fattura solo tramite esportatori autorizzati (senza valori limite)	JP, CN

Per quel che concerne la validità formale di prove dell'origine, veggasi anche le "[Istruzioni concernenti la determinazione della validità formale delle prove preferenziali](#)".

Le merci importate dai summenzionati Paesi per le quali non può essere comprovata l'origine secondo le regole del relativo accordo oppure viene presentata una prova dell'origine non valida, sottostanno per principio all'aliquota di dazio normale (indicazione "Normale")

Se l'invio di prodotti originari è privo di una prova dell'origine valida, può essere richiesta l'imposizione provvisoria presentando a posteriori una prova dell'origine entro il termine previsto (cfr. [Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane \[LD, RS 631.0\], Art. 39](#)).

Si dovrà inoltre osservare che gli accordi impongono il trasporto diretto. Ciò significa essenzialmente che la preferenza tariffale potrà essere accordata solo se le merci raggiungono la Svizzera senza aver attraversato un altro Paese. Il trasporto attraverso altri Paesi viene unicamente tollerato qualora

le merci rimangano sotto custodia doganale e abbiano subito soltanto un trattamento necessario alla loro conservazione.

Disposizioni particolari:

- per certe merci esistono delle restrizioni quantitative all'importazione (contingenti doganali preferenziali, cfr. ["Osservazioni"](#), ["Contingenti doganali"](#)).
- Preferenze tariffali per merci in base allo scopo d'impiego: cfr. ["Osservazioni"](#), ["Agevolazioni doganali"](#) (cifra 5).

4. Altre informazioni

Troverete ulteriori ragguagli sul sito Internet dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini selezionando [Accordi di libero scambio](#), [Origine](#).

Per informazioni di carattere generale rivolgersi agli [uffici doganali](#) o ai [circondari doganali](#).

Le domande per l'ottenimento dell'origine nei Paesi di provenienza nonché per il rilascio di prove dell'origine nei Paesi concernenti devono essere indirizzate alle [autorità del posto](#).